

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 marzo 2014, n. 050/Pres.

**Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dell'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).**

---

Modifiche approvate da:

DPRReg. 26/6/2014, n. 0125/Pres. (B.U.R. 9/7/2014, n. 28).

DPRReg. 4/2/2015, n. 022/Pres. (B.U.R. 18/2/2015, n. 7).

DPRReg. 1/2/2016, n. 015/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6)

DPRReg. 1/2/2016, n. 016/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6)

DPRReg. 1/2/2016, n. 017/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6)

#### Capo I

##### Disposizioni comuni

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Termine di presentazione della domanda e del rendiconto
- Art. 3 Modalità di comunicazione degli atti del procedimento
- Art. 4 Termini del procedimento
- Art. 4 bis Utile ragionevole

#### Capo II

Disposizioni particolari per gli incentivi a sostegno delle manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale

- Art. 5 Ambito di applicazione
- Art. 6 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 7 Modalità di presentazione e di approvazione del rendiconto
- Art. 8 Rideterminazione e restituzione dell'incentivo
- Art. 9 Principi generali per l'ammissibilità delle spese
- Art. 10 Spese ammissibili

- Art. 11 Spese non ammissibili
- Art. 12 Documentazione giustificativa di spesa
- Art. 13 Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

### Capo III

#### Disposizioni particolari per gli incentivi a sostegno degli enti di cultura cinematografica e delle mediateche pubbliche

- Art. 14 Ambito di applicazione
- Art. 15 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 16 Modalità di presentazione e di approvazione del rendiconto
- Art. 17 Rideterminazione e restituzione dell'incentivo
- Art. 18 Principi generali per l'ammissibilità delle spese
- Art. 19 Spese ammissibili
- Art. 20 Spese non ammissibili
- Art. 21 Documentazione giustificativa di spesa
- Art. 22 Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

### Capo IV

#### Disposizioni transitorie e finali

- Art. 23 Disposizione transitoria
- Art. 24 Rinvio
- Art. 25 Entrata in vigore

### Capo I

#### Disposizioni comuni

##### Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato), <sup>1</sup> detta disposizioni in

---

<sup>1</sup> Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPRReg. 4/2/2015, n. 022/Pres. (B.U.R. 18/2/2015, n. 7).

materia di concessione e di erogazione degli incentivi di cui all'articolo 6, comma 90, della legge, a favore dei soggetti individuati nella Tabella Y allegata alla legge, di seguito denominati beneficiari, disciplinando, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) il termine e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto;
- b) le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo;
- c) la tipologia e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
- d) i termini del procedimento.

2. Come previsto dall'articolo 6, comma 90, della legge, gli incentivi sono destinati alle seguenti finalità:

- a) ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), al sostegno delle manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale elencate nella Tabella Y e organizzate dai soggetti indicati nella medesima tabella;
- b) ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21/2006, al sostegno degli enti di cultura cinematografica senza fine di lucro elencati nella Tabella Y;
- c) ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21/2006, al sostegno della rete di mediateche pubbliche elencate nella Tabella Y.

## Art. 2

### *(Termine di presentazione della domanda e del rendiconto)*

1. Fatto salvo l'articolo 23, i soggetti beneficiari presentano entro il termine perentorio dell'1 marzo la domanda di concessione e di erogazione degli incentivi al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità della domanda.

2. Il rendiconto e la documentazione da allegare ai sensi degli articoli 7 e 16 sono presentati tra il 1 gennaio ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del contributo esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo. La revoca è disposta anche qualora, dall'esame della relazione allegata al rendiconto, emerga che i fini di pubblico interesse perseguiti non sono stati raggiunti.

### Art. 3

#### *(Modalità di comunicazione degli atti del procedimento)*

1. Le comunicazioni al soggetto beneficiario relative al procedimento amministrativo di concessione e di erogazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

### Art. 4

#### *(Termini del procedimento)*

1. Il Servizio concede l'incentivo ed eroga, ai sensi dell'articolo 6, comma 91, della legge, un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 91, della legge, il Servizio eroga la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo concesso nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

3. Qualora nell'esercizio precedente non sia stato concesso l'incentivo regionale, la quota rimanente dell'incentivo è erogata, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto relativo al medesimo incentivo.

3 bis. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.<sup>2</sup>

### Art. 4 bis

#### *(Utile ragionevole)<sup>3</sup>*

1. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142, del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli

---

<sup>2</sup> Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 4/2/2015, n. 022/Pres. (B.U.R. 18/2/2015, n. 7).

<sup>3</sup> Articolo aggiunto da art. 3, c. 1, DPRReg. 4/2/2015, n. 022/Pres. (B.U.R. 18/2/2015, n. 7).

articoli 107 e 108 del trattato), si intende per utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato dal presente Regolamento, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalla manifestazione o dall'attività istituzionale oggetto di contributo il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap – Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno dell'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento.

2. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole, di cui al comma 1, può essere adeguato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## Capo II

Disposizioni particolari per gli incentivi a sostegno delle manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale

### Art. 5

*(Ambito di applicazione)<sup>4</sup>*

(ABROGATO)

### Art. 6

*(Modalità di presentazione della domanda)<sup>5</sup>*

(ABROGATO)<sup>6</sup>

### Art. 7

*(Modalità di presentazione e approvazione del rendiconto)<sup>7</sup>*

(ABROGATO)

### Art. 8

---

<sup>4</sup> Articolo abrogato da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 017/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

<sup>5</sup> Articolo abrogato da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 017/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

<sup>6</sup> Parole aggiunte da art. 4, c. 1, DPRReg. 4/2/2015, n. 022/Pres. (B.U.R. 18/2/2015, n. 7).

<sup>7</sup> Articolo abrogato da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 017/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

*(Rideterminazione e restituzione dell'incentivo)*<sup>8</sup>

(ABROGATO)<sup>9 10</sup>

Art. 9

*(Principi generali per l'ammissibilità delle spese)*<sup>11</sup>

(ABROGATO)

Art. 10

*(Spese ammissibili)*<sup>12</sup>

(ABROGATO)<sup>13</sup>

Art. 11

*(Spese non ammissibili)*<sup>14</sup>

(ABROGATO)<sup>15</sup>

Art. 12

*(Documentazione giustificativa di spesa)*<sup>16</sup>

(ABROGATO)

Art. 13

*(Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività)*<sup>17</sup>

---

<sup>8</sup> Articolo abrogato da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 017/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

<sup>9</sup> Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/2/2015, n. 022/Pres. (B.U.R. 18/2/2015, n. 7).

<sup>10</sup> Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/2/2015, n. 022/Pres. (B.U.R. 18/2/2015, n. 7).

<sup>11</sup> Articolo abrogato da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 017/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

<sup>12</sup> Articolo abrogato da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 017/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

<sup>13</sup> Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 4/2/2015, n. 022/Pres. (B.U.R. 18/2/2015, n. 7).

<sup>14</sup> Articolo abrogato da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 017/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

<sup>15</sup> Lettera aggiunta da art. 7, c. 1, DPRReg. 4/2/2015, n. 022/Pres. (B.U.R. 18/2/2015, n. 7).

<sup>16</sup> Articolo abrogato da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 017/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

(ABROGATO)

### Capo III

Disposizioni particolari per gli incentivi a sostegno degli enti di cultura cinematografica e delle mediateche pubbliche

Art. 14

*(Ambito di applicazione)*<sup>18</sup>

(ABROGATO)

Art. 15

*(Modalità di presentazione della domanda)*<sup>19</sup>

(ABROGATO)<sup>20</sup>

Art. 16

*(Modalità di presentazione e di approvazione del rendiconto)*<sup>21</sup>

(ABROGATO)<sup>22 23</sup>

Art. 17

*(Rideterminazione e restituzione dell'incentivo)*<sup>24</sup>

---

<sup>17</sup> Articolo abrogato da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 017/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

<sup>18</sup> Articolo abrogato da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 015/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6) e da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 016/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

<sup>19</sup> Articolo abrogato da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 015/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6) e da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 016/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

<sup>20</sup> Parole aggiunte da art. 8, c. 1, DPRReg. 4/2/2015, n. 022/Pres. (B.U.R. 18/2/2015, n. 7).

<sup>21</sup> Articolo abrogato da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 015/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6) e da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 016/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

<sup>22</sup> Comma sostituito da art. 9, c. 1, DPRReg. 4/2/2015, n. 022/Pres. (B.U.R. 18/2/2015, n. 7).

<sup>23</sup> Comma abrogato da art. 9, c. 2, DPRReg. 4/2/2015, n. 022/Pres. (B.U.R. 18/2/2015, n. 7).

<sup>24</sup> Articolo abrogato da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 015/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6) e da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 016/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

(ABROGATO)<sup>25 26 27 28</sup>

Art. 18

*(Principi generali per l'ammissibilità delle spese)*<sup>29</sup>

(ABROGATO)

Art. 19

*(Spese ammissibili)*<sup>30</sup>

(ABROGATO)<sup>31 32 33</sup>

Art. 20

*(Spese non ammissibili)*<sup>34</sup>

(ABROGATO)<sup>35</sup>

Art. 21

*(Documentazione giustificativa di spesa)*<sup>36</sup>

---

<sup>25</sup> Comma sostituito da art. 10, c. 1, DPRReg. 4/2/2015, n. 022/Pres. (B.U.R. 18/2/2015, n. 7).

<sup>26</sup> Comma sostituito da art. 10, c. 2, DPRReg. 4/2/2015, n. 022/Pres. (B.U.R. 18/2/2015, n. 7).

<sup>27</sup> Comma sostituito da art. 10, c. 3, DPRReg. 4/2/2015, n. 022/Pres. (B.U.R. 18/2/2015, n. 7).

<sup>28</sup> Comma abrogato da art. 10, c. 4, DPRReg. 4/2/2015, n. 022/Pres. (B.U.R. 18/2/2015, n. 7).

<sup>29</sup> Articolo abrogato da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 015/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6) e da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 016/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

<sup>30</sup> Articolo abrogato da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 015/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6) e da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 016/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

<sup>31</sup> Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/2/2015, n. 022/Pres. (B.U.R. 18/2/2015, n. 7).

<sup>32</sup> Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/2/2015, n. 022/Pres. (B.U.R. 18/2/2015, n. 7).

<sup>33</sup> Parole sostituite da art. 11, c. 2, DPRReg. 4/2/2015, n. 022/Pres. (B.U.R. 18/2/2015, n. 7).

<sup>34</sup> Articolo abrogato da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 015/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6) e da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 016/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

<sup>35</sup> Lettera aggiunta da art. 12, c. 1, DPRReg. 4/2/2015, n. 022/Pres. (B.U.R. 18/2/2015, n. 7).

<sup>36</sup> Articolo abrogato da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 015/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6) e da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 016/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).



(ABROGATO)

Art. 22

*(Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività)*<sup>37</sup>

(ABROGATO)

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 23

*(Disposizione transitoria)*

1. Per l'anno 2014 la domanda di incentivo è presentata entro il termine perentorio del 30 aprile, a pena di inammissibilità.

1 bis. Per l'anno 2014 il Servizio concede l'incentivo ed eroga, ai sensi dell'articolo 6, comma 91, della legge, un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.<sup>38</sup>

Art. 24

*(Rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 25

*(Entrata in vigore)*

---

<sup>37</sup> Articolo abrogato da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 015/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6) e da art. 24, c. 1, DPRReg. 1/2/2016, n. 016/Pres. (B.U.R. 10/2/2016, n. 6).

<sup>38</sup> Comma aggiunto da art. 1, c. 1, DPRReg. 26/6/2014, n. 0125/Pres. (B.U.R. 9/7/2014, n. 28).

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.